

Allegato sub lettera A) al Regolamento Edilizio

COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO DEL
VERDE PUBBLICO E PRIVATO



ottobre 2010

dott. For. Roberto Tranquilli

INDICE

INDICE.....	2
CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	4
Premessa	4
Articolo 1 - Ambiti di applicazione del Regolamento e Tipologie di Verde Urbano	4
Articolo 2 – Funzioni del Verde Urbano.....	4
CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE.	5
Articolo 3 - Pianificazione.....	5
Articolo 4 – Programmazione nella gestione del verde	5
Articolo 5 – Manutenzione	5
Articolo 6 – Monitoraggio.....	5
Articolo 7 - Realizzazione del verde	5
Articolo 8 – Norme comportamentali negli spazi verdi pubblici	6
Articolo 9 - Chioschi e dehors.....	7
CAPITOLO TERZO: NORME DI CARATTERE SPECIALISTICO.	7
TITOLO I: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE	7
Articolo 10 - Classi di grandezza e aree di rispetto di alberi e palme (v. allegato1 dove è definita la specie vegetale e la classe di grandezza di appartenenza).....	7
Articolo 11 - Prescrizioni generali per la Zona di Protezione della Pianta (ZPA) delle alberate pubbliche e private già esistenti	8
Articolo 12 - Lavori di scavo presso alberi e aree verdi pubbliche.....	8
Articolo 13 - Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi, palme ed arbusti di pubblica proprietà....	9
Articolo 14– Prescrizioni per la tutela delle piante su aree di Proprietà Privata- esecuzione di opere edili	9
TITOLO II: ABBATTIMENTI.....	10
Articolo 15 – Abbattimenti di alberi di pubblica proprietà:compensazione ambientale.	10
Articolo 16 – Regolamentazione degli abbattimenti di piante che si trovano nei giardini privati e nelle aree di pertinenza delle abitazioni	11
TITOLO III: POTATURE	15
Articolo 17 - Potature sulle alberate	15
Articolo 17 - Manutenzione delle palme	16
CAPITOLO QUARTO - DIFESA FITOSANITARIA	17
Articolo 18 - Prevenzione	17
Articolo 19 – Certificazione dei neoimpianti	17
in aree pubbliche o private ad uso pubblico	17
Articolo 20 - Salvaguardia fitosanitaria	17
Articolo 21 - Misure di lotta obbligatoria.....	18
Articolo 22 - Impiego di prodotti fitosanitari	18
CAPITOLO QUINTO - PROGETTAZIONE DEL VERDE	19
Articolo 23 - Criteri generali	19
TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO E PRIVATO AD USO PUBBLICO.....	19
Articolo 24 - Elaborati progettuali	19
Articolo 25 - Realizzazione dei lavori	20
Articolo 26- Collaudo e assunzione in carico.....	20
TITOLO II: VERDE PRIVATO – GIARDINI E ORTI URBANI: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE O CONSOLIDAMENTO DELLE AREE PRIVATE VERDI.....	21
Articolo 27- Elaborati progettuali	21
Articolo 28 - Realizzazione dei lavori	21
Articolo 29- Collaudo e mantenimento nel tempo della sistemazione a verde.	22
TITOLO III: LINEE GUIDA PROGETTUALI.....	22
Articolo 30- Scelta delle specie.....	22

Articolo 31 - Distanze d'impianto.....	23
Articolo 32- Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni	23
Articolo 33 - Il verde per parcheggi a raso.	24
Articolo 34 – Scelta del Terreno (substrato di coltivazione).	24
CAPITOLO SESTO - SANZIONI E VALORE ORNAMENTALE	25
Articolo 35 - Sanzioni	25
Articolo 36 – VALORE ORNAMENTALE	26
ALLEGATO 1.....	32
ALLEGATO 2.....	34
ALLEGATO 3.....	39

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Bergeggi riconosce le diversificate e complesse funzioni del verde cittadino, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata e con il presente regolamento intende promuoverne la tutela e la valorizzazione, integrando le norme di carattere nazionale, regionale e comunali già esistenti in materia.

Il presente regolamento è redatto anche in sintonia con i criteri di tutela ambientale ai quali il Comune di Bergeggi subordina le attività imprenditoriali e la vita sociale della collettività locale, in conformità con il Sistema di Gestione Ambientale di cui si è dotato per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione di qualità ambientale ISO 14001. Tale S. G. A. si pone come finalità l'individuazione e determinazione degli aspetti ambientali delle attività e dei servizi comunali che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente interagendo con lo stesso. Detto sistema di Gestione Ambientale, conforme alla normativa UNI EN ISO 14001, prevede una valutazione sistematica, documentata e obiettiva dell'organizzazione gestionale e dei processi destinati alla protezione ambientale del territorio, secondo quanto previsto da apposito manuale e procedura codificata, a cui si rinvia nel merito.

Articolo 1 - Ambiti di applicazione del Regolamento e Tipologie di Verde Urbano

1. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le alberate ed aiuole che occupano suolo di pubblica proprietà, nonché ad aiuole e giardini pertinenti ad abitazioni private ed aree boscate contenute nel tessuto urbanizzato.
2. Sono escluse dal Regolamento le piantagioni di alberi da frutta a fini produttivi, le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche, le aree boscate ai sensi della legge vigente che si trovano inserite **all'interno degli ambiti A7, A2, e del distretto TR3.** Per queste aree, appartenenti al territorio comunale extraurbano, si fa riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, alla Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 4, al Regolamento di Polizia Forestale (R.R. 1/99). Sono comunque incluse le aree comprese nell'ambito A7 denominate 1-2-3-4-5-6.

Articolo 2 – Funzioni del Verde Urbano.

Ampiamente riconosciute e scientificamente dimostrate, le molteplici funzioni svolte dal verde in piena terra e da significative quantità di alberi di altofusto, sono così riassumibili:

- mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico con rilascio di ossigeno, assorbimento diretto dei gas tossici e intercettazione dei particolati (polvere, cenere, fumo).
- mitigazione degli eccessi termici con l'ombreggiamento e l'incremento di umidità atmosferica, con conseguente contributo al risparmio energetico (minor uso dei condizionatori in estate).
- difesa del suolo con riduzione della superficie impermeabilizzata, regolazione sullo smaltimento delle piogge e riduzione dei tempi di corrivazione, consolidamento delle sponde fluviali e degli arenili, depurazione idrica e recupero dei terreni marginali e dismessi.
- sostegno della biodiversità.
- miglioramento della percezione visiva dell'agglomerato urbano e dell'immagine turistica del Comune.
- sviluppo delle funzioni ricreative libere in spazi non strutturati.
- sviluppo della cultura naturalistica e ambientale
- sviluppo di una identità territoriale nei cittadini.

Tutte queste funzioni sono ottimizzate attraverso una razionale gestione del verde, sia in fase di manutenzione dell'esistente sia in fase di ristrutturazione e progettazione di nuove aree. Gli articoli che seguono intendono perseguire questo obiettivo, contribuendo in maniera determinante a qualificare il contesto urbano e a migliorare la qualità di vita degli abitanti.

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE.

Articolo 3 - Pianificazione

Il presente regolamento integra le norme degli Strumenti Urbanistici Vigenti e costituisce aggiornamento del art. 8 delle Norme Generali del PUC vigente.

Articolo 4 – Programmazione nella gestione del verde .

Il patrimonio verde del Comune è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione e cura ad opera di soggetti con responsabilità e competenze professionali specifiche. La programmazione degli interventi di monitoraggio, manutenzione e cura pone le basi per la conservazione e lo sviluppo del verde nelle migliori condizioni.

La programmazione costituisce anche presupposto per massimizzare gli effetti positivi del verde sullo spazio urbanizzato, in rapporto allo spazio disponibile, alle condizioni colturali ed alle disponibilità economiche.

Articolo 5 – Manutenzione

Gli interventi di manutenzione sul verde, in particolare sulla componente arborea e sulle palme, devono essere eseguiti secondo i criteri agronomici e le tecniche colturali più aggiornate.

La manutenzione deve puntare il più possibile a migliorare la qualità della vegetazione urbana allungando il ciclo vitale degli alberi e delle palme e favorendone un normale sviluppo.

La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde.

Articolo 6 – Monitoraggio

Il monitoraggio costante e programmato della vegetazione arborea e delle palme dovrà riguardare soprattutto le loro condizioni di stabilità, al fine di abbassare il più possibile le probabilità di cedimento meccanico ed i conseguenti rischi di danno a persone e manufatti.

L'accertamento delle condizioni di sicurezza è una responsabilità dell'Amministrazione e del proprietario della pianta. L'art. 2051 del Codice Civile sancisce la responsabilità oggettiva del proprietario, o gestore della zona in cui vive l'albero, per danni cagionati da caduta dell'albero stesso, sia esso malato che sano, sia esso caduto per carenza di controlli (negligenza) o per pura fatalità, sia esso isolato, lungo strada o bosco, salvo che sia in grado di provare il caso fortuito.

Ne consegue che il proprietario o gestore dell'albero ha il dovere di utilizzare tutti i migliori metodi e strumenti disponibili per certificare la sicurezza dell'albero.

In tal senso la sicurezza dovrà essere garantita anche dai privati, qualora l'area di insidenza delle piante di loro appartenenza comprenda aree o manufatti pubblici o comunque aree di pubblico passaggio.

Il monitoraggio costante e programmato delle condizioni fitosanitarie di ciascun albero e di ciascuna palma permetterà di localizzare e circoscrivere i focolai di infezioni e malattie e di impedirne la diffusione.

Articolo 7 - Realizzazione del verde

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

1. scelta prevalente di piante autoctone o adatte alla fascia climatica mediterranea;
2. utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
3. utilizzo di suolo vegetale fertile, esente da macerie o detriti, dello spessore adeguato alle specie vegetali previste;
4. rispetto della biodiversità in ambito urbano;
5. rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;

6. corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
7. scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
8. diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
9. ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
10. facilità di manutenzione;
11. rispetto della funzione estetica del verde.

Articolo 8 – Norme comportamentali negli spazi verdi pubblici

All'interno delle aree verdi pubbliche, comprendenti giardini, aiuole, parchi gioco, banchine e filari alberati, è vietato, senza specifica autorizzazione:

1. qualsiasi attività particolare, occasionale, temporanea o permanente, che comporti o meno l'occupazione del suolo pubblico;
2. eseguire scavi e riporti di materiali di qualsiasi natura o consistenza;
3. il deposito o lo scarico di materiali;
4. l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
5. l'impermeabilizzazione del suolo;
6. il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
7. l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
8. il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
9. danneggiare e imbrattare la segnaletica;
10. danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
11. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
12. calpestare gli spazi verdi;
13. circolare e sostare con veicoli a motore.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 35.

- Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana e/o segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

1. l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
2. appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
3. mettere a dimora piante senza l'assenso del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente;
4. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini ovvero di camminare sulle aiuole sia verdi che fiorite.
5. permettere il pascolo non autorizzato di animali;
6. campeggiare, pernottare, sdraiarsi e sedersi;
7. accendere fuochi.
8. E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 35.

Articolo 9 - Chioschi e dehors

Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche o di uso pubblico, essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti secondo quanto previsto dalla legge, dai Regolamenti comunali e dagli Strumenti Urbanistici vigenti.

In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

Essi non devono comportare in alcun modo danni ad aree verdi, siepi e alberate.

Per le violazioni si rimanda all'art 35 del presente regolamento.

CAPITOLO TERZO: NORME DI CARATTERE SPECIALISTICO.

TITOLO I: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE

Articolo 10 - Classi di grandezza e aree di rispetto di alberi e palme (v. allegato1 dove è definita la specie vegetale e la classe di grandezza di appartenenza)

Le classi di grandezza e la zona di protezione dell'albero minima (ZPA) di alberi e palme, cioè le aree entro le quali avviene lo sviluppo di radici e chioma, possono così essere distinte:

ALBERI (latifoglie e conifere)			
Classe di grandezza	Altezza piante a maturità (metri)	Raggio area di rispetto (metri)	Raggio area minima di terreno nudo o pavimentato con materiale permeabile (m) *
Prima grandezza	> 18	4	1
Seconda grandezza	12-18	3	0,7
Terza grandezza	< 12	2	0,4

PALME			
Classe di grandezza	Altezza piante (metri)	Raggio area di rispetto (metri)	Raggio area minima di terreno nudo o pavimentato con materiale permeabile (m) *
Prima grandezza	> 12	2	1
Seconda grandezza	4-12	1,5	0,7
Terza grandezza	< 4	1	0,4

*misurati dal bordo del fusto

Articolo 11 - Prescrizioni generali per la Zona di Protezione della Pianta (ZPA) delle alberate pubbliche e private già esistenti

1. Divieto di impermeabilizzazione del suolo, anche per costipamento, fino ad una distanza massima dal bordo del tronco di:
100 cm per alberi e palme di prima grandezza
70 cm per alberi e palme di seconda grandezza
40 cm per alberi e palme di terza grandezza.
2. divieto di riportare materiale che non sia terreno agrario, ad eccezione di pavimentazioni leggere che non superino lo spessore di 30 centimetri;
3. il terreno riportato alla base delle piante non deve superare lo spessore di 30 cm e comunque occorre contestualmente predisporre un apposito drenaggio;
4. divieto di procurare lesioni alle radici principali che svolgono funzione di sostegno in occasione di scavi;
5. divieto di procurare lesioni di qualsiasi entità al colletto, alle radici superficiali, al fusto (o stipite) e alle diramazioni delle piante, all'infuori delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero destinate alla salvaguardia della visibilità dei cartelli di segnaletica stradale;
6. la posa di nuove strutture, sottoservizi o il ripristino di quelli esistenti in prossimità di alberate pubbliche (v. art.12) devono essere valutate caso per caso dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, che può rilasciare prescrizioni riguardo la salvaguardia delle piante presenti.
7. divieto di deposito di inerti, di materiale da costruzione e lavorazione di qualsiasi genere;
8. divieto di depositare e spargere sostanze chimiche nocive per la salute degli alberi, acque di scarico, sali, pietre e materiali ferrosi;
9. l'impossibilità di rispettare le prescrizioni sopra indicate deve essere dettagliatamente motivata. I progetti che per necessità non rispettano le prescrizioni devono essere il più possibile rispettosi per lo spazio vitale degli alberi e devono essere approvati dal Settore tecnico Comunale competente.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 35.

Articolo 12 - Lavori di scavo presso alberi e aree verdi pubbliche

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate pubbliche del Comune sono soggetti ad esame e parere tecnico vincolante da parte del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente a cui dovrà essere sottoposta relazione tecnica di professionista con provata esperienza in materia di arboricoltura e regolarmente iscritto ad Albo (Dottore Agronomo- Dottore Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico), incaricato dalla ditta esecutrice dei lavori di valutare la compatibilità degli scavi con la preesistenza arborea.

2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:
 - una planimetria quotata in scala minima 1:200 che riporti la posizione delle essenze vegetali.
 - relazione tecnica (a firma di tecnico arboricoltore abilitato) nella quale siano indicati: il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerandone l'area di rispetto o la proiezione della chioma in caso di arbusti, il genere e la specie botanica dei soggetti vegetali (alberi, arbusti, palme) ed il diametro del tronco (stipite) a livello del terreno, i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti.
4. una dichiarazione congiunta del tecnico progettista e del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa indicata nel presente regolamento e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori, sia successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale) e ad indennizzare (vedi art. 35- Sanzioni) l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
5. una dettagliata documentazione fotografica;

Articolo 13 - Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi, palme ed arbusti di pubblica proprietà

1. Le distanze minime tra la base delle piante (a filo tronco) e l'orizzonte di scavo deve essere:

Tipologia di pianta	Distanza in metri
Alberi di prima e seconda grandezza	3
Palme di prima grandezza	2
Alberi di terza grandezza, palme di seconda e terza grandezza, arbusti	1,5

***(v. allegato1 dove è definita la specie vegetale e la classe di grandezza di appartenenza)**

Articolo 14– Prescrizioni per la tutela delle piante su aree di Proprietà Privata- esecuzione di opere edili

Sono vietate, salvo specifiche autorizzazioni da parte del Settore Edilizia Privata, nell'area di rispetto delle piante oggetto di salvaguardia:

- Pavimentazione con coperture impermeabilizzanti della superficie del suolo attorno alla pianta a distanze inferiori ad un metro dalla circonferenza esterna della base del tronco della pianta;
- Compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi nell'area di cui al comma precedente.
- Depositi o sversamenti di sostanze potenzialmente dannose per gli apparati radicali, quali ad esempio: olii, carburanti, sostanze acide o fortemente alcaline, sali nella zona di proiezione della chioma.
- Ricariche, anche temporanee, di terreno o materiale di qualsiasi natura nella porzione di suolo dal tronco alla proiezione della chioma.
- Abbassamento anche temporaneo della quota del suolo nella porzione tra tronco e la proiezione della chioma.
- Danneggiamento alle ramificazioni ed alla chioma.

- Tagli parziali di rami per viabilità di cantiere.

Per quanto riguarda gli scavi da effettuarsi per qualsiasi scopo in prossimità degli apparati radicali delle piante oggetto di salvaguardia, devono essere rispettate le distanze minime presenti nella tabella riportata al precedente art 13.

Nel caso non sia possibile tecnicamente effettuare lo scavo alla distanza minima prevista è necessaria una specifica autorizzazione comunale in deroga, contenente adeguate prescrizioni, atte a limitare il danno arrecato all'apparato radicale. I tagli dell'apparato radicale provocati durante le operazioni di scavo devono essere netti, al fine di favorire la cicatrizzazione delle radici, sono vietati gli strappi all'apparato radicale. Lo scavo deve essere riempito con terra e torba o in ogni caso terriccio leggero per favorire la riproduzione di nuove radici.

In ogni caso in area di cantiere deve essere fatto tutto quanto il possibile per il mantenimento dell'esemplare arboreo o arbustivo nel suo stato migliore.

In caso di comprovati danneggiamenti alle alberate oggetto di salvaguardia saranno applicate le sanzioni previste all'art. 35.

TITOLO II: ABBATTIMENTI

Articolo 15 – Abbattimenti di alberi di pubblica proprietà:compensazione ambientale.

1. L'abbattimento di alberi o palme di pubblica proprietà, o la potatura drastica sono consentiti solo nei casi di stretta necessità.
2. Gli esemplari vegetali oggetto di tutela sono quelli aventi le caratteristiche riportate nel successivo art. 16. comma 1.
3. Il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente dovrà verificare e certificare i motivi dell'intervento, quale ad esempio: rischio di schianto e conseguente pericolo per l'incolumità pubblica, irrimediabili problemi fitopatologici, interferenze con manufatti e sottoservizi, progetti di ristrutturazione dell'area.
4. Il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, con l'eventuale ausilio di tecnico arboricoltore, dovrà provvedere a sostituire gli esemplari vegetali da rimuovere a seguito di intervento, con almeno n. 1 esemplare arboreo per ogni esemplare arboreo rimosso o potato drasticamente, da posizionarsi all'interno dell'area di intervento, avente altezza minima 2 m da scegliersi tra le specie arboree riportate nell'Allegato 3.
5. L'abbattimento, o la potatura drastica potranno, anche in relazione alle disponibilità del sito e della sua idoneità essere compensati da un intervento di ripristino ambientale (reimpianto di nuovi alberi), applicato in un'area la più prossima possibile a quello dell'abbattimento.
6. L'entità del ripristino dovrà essere dimensionata con la messa a dimora di almeno n. 1 esemplare arboreo per ogni esemplare arboreo rimosso o drasticamente potato, avente altezza minima 2 m da scegliersi tra le specie arboree riportate nell'Allegato 3.
7. L'intervento di abbattimento o potatura dovrà rispettare i vincoli urbani esistenti, salvaguardare l'incolumità pubblica, rispettare le norme di sicurezza in vigore ed essere eseguito con tecniche e attrezzature adeguate e moderne.

Articolo 16 – Regolamentazione degli abbattimenti di piante che si trovano nei giardini privati e nelle aree di pertinenza delle abitazioni

16.1 – Piante oggetto di salvaguardia.

In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:

- a. gli esemplari di leccio, sughera, tasso, corbezzolo, lentisco, alaterno, olivo, arancio amaro, pino domestico, pino d'Aleppo, aventi diametro minimo di fusto (a 1,3 m dal suolo) di cm 10.
- b. gli esemplari di altre specie con diametro del fusto, misurato a 1,3 metri dal suolo, di almeno cm 15.
- c. delle piante policormiche (più fusti) e ceppaie quando almeno uno dei fusti raggiunge il diametro di 15 cm (misurato a 1,3 m dal suolo), fatto salvo quanto riportato al punto a).
- d. delle palme di qualsiasi specie la cui altezza minima di fusto sia \geq a metri 1 dal suolo.
- e. degli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui sopra, siano stati posti a dimora in sostituzione di quelli abbattuti ai sensi di quanto previsto dai punti successivi del presente articolo e dal art. 27.
- f. degli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui sopra, siano stati posti a dimora a seguito di progetto di sistemazione a verde (vedi capitolo V del presente regolamento) autorizzato dal Settore Edilizia Privata.

16.2 – Casistiche inerenti le motivazioni dell'abbattimento.

L'abbattimento di alberi oggetto di salvaguardia può essere autorizzato solo in caso di:

1. morte dell'albero;
2. stretta necessità;
3. straordinarietà.

16.2.1 – Morte Dell'albero

- L'abbattimento di alberi morti deve avvenire previa comunicazione, in carta semplice, corredata di esauriente documentazione fotografica.
- Il Settore Edilizia Privata potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero, che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione (v. art. 35).
- Il Settore Edilizia Privata, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, anche in considerazione di quanto emerso dal sopralluogo, ove se ne ravvisi l'opportunità, comunicherà al richiedente le prescrizioni circa la sostituzione dell'albero abbattuto, in conformità con eventuali precedenti progetti di sistemazione a verde approvati inerenti la proprietà.

16.2.2 – Stretta necessità

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo e fitostatico generano pericolo grave ed immediato, mettendo a rischio l'incolumità pubblica o privata e/o potendo produrre danni imminenti a persone e cose.

A seguito di comunicazione del richiedente, il Settore Edilizia Privata eseguirà un sopralluogo per le verifiche della sussistenza del pericolo, con conseguente predisposizione di relazione tecnica per la successiva adozione dei provvedimenti del caso, eventualmente comprensivi di nuove piantumazioni per la compensazione ambientale degli abbattimenti da effettuarsi.

16.2.3 – Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

1. gli alberi presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza.
2. gli alberi che presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico.
3. gli alberi provochino gravi danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private a cui sia impossibile porre rimedio con idonee soluzioni di progetto alternative o interventi di contenimento parziale dello sviluppo della chioma o delle radici.
4. gli alberi che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo e/fitostatico, possono costituire pericolo potenziale per l'incolumità pubblica o privata delle persone o delle cose.
5. gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica.
6. gli alberi siano oggetto di un progetto di riqualificazione che comporti il miglioramento ambientale (v. capitolo V del presente regolamento).

16.3. – Autorizzazioni all'abbattimento nei casi di straordinarietà.

1. chi intendere abbattere piante oggetto di salvaguardia, nei casi di straordinarietà previsti dal presente articolo, deve presentare apposita istanza al Settore Edilizia Privata.
2. all'istanza dovrà essere allegata una perizia tecnica redatta da tecnico arboricoltore abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico).

3. la perizia tecnica, giustificativa, dettagliata ed esauriente, deve essere redatta conformemente alle moderne metodologie di valutazione della stabilità e dello stato fitopatologico riconosciute nell'ambito agronomico (es. metodo VTA – Visual Tree Assessment). Dovrà contenere esauriente documentazione fotografica esplicitiva ed un estratto di planimetria catastale in scala idonea dove sia indicata la posizione della/e pianta/e da abbattere.
4. La perizia tecnica dovrà riportare anche l'indicazione dell'intervento di compensazione ambientale da eseguirsi a carico del proprietario (ripristino), basato sul valore ornamentale della o delle piante da rimuovere, che deve essere calcolato dal tecnico estensore della perizia secondo quanto indicato all'art 36. Il Settore Edilizia Privata in fase di autorizzazione verificherà l'importo del valore ornamentale e delle opere di compensazione, secondo le indicazioni del presente Regolamento.
5. A seguito dell'istanza, il Settore Edilizia Privata potrà eseguire un sopralluogo per le verifiche del caso.
6. il Settore Edilizia Privata si riserva di porre prescrizioni circa il numero, la dimensione, la specie e le modalità d'impianto degli alberi da mettere a dimora in sostituzione di quelli per i quali è stato autorizzato l'abbattimento. Qualora l'intervento da autorizzare sia di entità tale da mutare radicalmente l'assetto vegetazionale tramite l'abbattimento di numerosi alberi, il Settore Edilizia Privata si riserva di prescrivere la riprogettazione del verde ai sensi del capitolo V del presente regolamento.
7. Il Comune provvederà a rilasciare l'autorizzazione nei tempi tecnici necessari.
8. Se a seguito del sopralluogo non emergono le chiare ragioni di cui sopra, o la perizia riporti insufficienti motivazioni tecniche che non giustifichino l'abbattimento, il Settore Edilizia Privata si riserva di richiedere integrazioni tecniche esplicative.
9. Qualora dagli elementi tecnici presentati non emerga che gli esemplari da rimuovere rientrino nei casi sopra citati di straordinarietà l'intervento non potrà essere effettuato.

16.4 – Compensazioni Ambientali.

In caso di abbattimento di alberi che abbia avuto luogo nel caso di cui al precedente punto 16.2.3, il proprietario deve porre a dimora, collocandole all'interno della proprietà, a propria cura e spese un numero di piante equivalente al valore ornamentale delle essenze abbattute. Nella perizia il tecnico incaricato dovrà quindi calcolare, secondo quanto previsto all'Art. 36, il valore ornamentale delle

piante da abbattere e dimostrare che il valore dell'intervento di compensazione ambientale sia almeno uguale al valore ornamentale rimosso.

Le nuove piante arboree dovranno avere la seguente dimensione minima:

1. di 18-20 cm di circonferenza misurata a 1 m di altezza, altezza minima 2,0 per quanto riguarda le latifoglie;
2. 1,75-2,00 m per quanto riguarda le conifere. È comunque normalmente sconsigliata la messa a dimora di conifere appartenenti al genere *Pinus* spp. e *Cedrus* spp. in ambito urbano.
3. Tale incombenza è ritenuta soddisfatta solo dopo l'avvenuto attecchimento da valutarsi trascorsi 12 mesi dalla data di fine lavori, tramite predisposizione da parte del tecnico arboricoltore progettista di idonea documentazione tecnica e fotografica che dimostri l'avvenuto attecchimento.

Nel caso in cui la perizia tecnico - agronomica dimostri che gli impianti in sostituzione siano impossibili, inattuabili o attuabili solo in parte per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per patologie o per mancanza di condizioni idonee, il richiedente potrà:

1. eseguire a proprie spese l'impianto in apposito spazio pubblico indicato dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, pari al valore ornamentale totale degli alberi per i quali è stato autorizzato l'abbattimento. Qualora siano state effettuate sostituzioni parziali all'interno della proprietà, il valore dell'impianto nell'area pubblica dovrà essere ridotto della somma corrispondente.
 - La specie, le dimensioni delle essenze arboree, ed eventuali dispositivi di protezione dell'impianto (es. shelters necessari per la protezione dal morso degli ungulati) saranno indicate dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune in base all'area di nuovo impianto. Tale incombenza è ritenuta soddisfatta solo dopo l'avvenuto attecchimento da valutarsi trascorsi 12 mesi dalla data di fine lavori, tramite predisposizione da parte del tecnico arboricoltore progettista di idonea documentazione tecnica e fotografica che dimostri l'avvenuto attecchimento.
2. Qualora le aree pubbliche siano sature il richiedente, in accordo con altro privato, potrà effettuare il reimpianto compensativo su altre aree private. Tale incombenza è ritenuta soddisfatta solo dopo l'avvenuto attecchimento da valutarsi trascorsi 12 mesi dalla data di fine lavori, tramite predisposizione da parte del tecnico arboricoltore progettista di idonea documentazione tecnica e fotografica che dimostri l'avvenuto attecchimento.
3. Qualora le aree pubbliche e private siano sature il richiedente dovrà versare al Comune il corrispondente valore ornamentale calcolato (o la rimanenza che tenga conto del valore ornamentale di eventuali reimpianti effettuati nella proprietà).

4. le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa di Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano e forestale del comune.

16.5 – Abbattimenti non autorizzati

Per ogni abbattimento non autorizzato o per le mancate compensazioni ambientali sarà applicata la sanzione amministrativa incrementata dal valore ornamentale delle piante abbattute. (vedi art. 35).

16.6 – Deroghe al regime autorizzativo.

Fanno eccezione al regime autorizzativo gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie od ordinanze comunali per evidenti ragioni di pubblica incolumità o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.

TITOLO III: POTATURE

Articolo 17 - Potature sulle alberate

1. il presente articolo norma gli interventi di potatura da realizzarsi sulle piante arboree esistenti sul territorio comunale, indipendentemente dalla loro dimensione.
2. Gli interventi di potatura da effettuarsi su esemplari arborei aventi le caratteristiche indicate all'art.16.1 del presente Regolamento devono avvenire previa comunicazione, in carta semplice, con indicazione del numero di esemplari e della specie da trattare.
3. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo preventivo per verificare la necessità dell'intervento di potatura sugli esemplari segnalati o un sopralluogo a fine intervento per verificare la qualità dell'intervento effettuato.
4. E' vietata la tecnica della capitozzatura definita come rimozione di una grande massa legnosa attraverso l'eliminazione della cima o di branche laterali di un albero di diametro rilevante (oltre i 10 cm) e conseguente allontanamento totale dall'aspetto naturale della chioma. Il taglio a capitozzo danneggia gravemente l'albero in quanto favorisce l'insorgere di patologie fungine, l'infestazione di insetti, l'indebolimento dell'apparato radicale.
5. Il taglio in una potatura corretta dovrà quindi interessare rami con diametro inferiore ai 10 cm.
6. I tagli di capitozzatura sono considerati agli effetti del presente regolamento danneggiamenti gravi delle piante pertanto sanzionati secondo quanto previsto all'art. 35.
7. Oltre la sanzione di cui al comma precedente, il comune può imporre il reimpianto compensativo pari almeno al valore ornamentale della pianta danneggiata dalla capitozzatura.
8. in via straordinaria, previa sopralluogo di personale del Settore Tecnico del Comune di Bergeggi potranno essere consentiti tagli a capitozzo per quelle porzioni di chioma:
 - a. chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale
 - b. che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture danneggiandole gravemente.
 - c. che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale
 - d. che interferiscono con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi
 - e. che generano pericolo nei confronti della privata e pubblica incolumità.

9. possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi in modo permanente nelle loro caratteristiche estetiche e funzionali da precedenti drastiche irrazionali potature e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie.
10. sono sconsigliate le pratiche di dendrochirurgia e l'uso di mastici cicatrizzanti.
11. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti, sia nella loro parte ipogea che epigea, e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
12. Qualsiasi cantiere di potatura in ambito pubblico, sia di carattere ordinario che straordinario, deve essere eseguito sotto la direzione del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, che potrà avvalersi della consulenza di tecnico esperto di arboricoltura (Dottore Agronomo o Dottore Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico).

DETTAMI TECNICI INERENTI LA POTATURA

13. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
14. L'obiettivo primario della potatura è mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante, in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa, compatibilmente
15. il periodo più indicato per la potatura dipende dal risultato desiderato e dalle fasi fenologiche dell'albero: in ogni caso si deve evitare di intervenire durante le fasi di emissione e della caduta delle foglie.
16. dal punto di vista delle modalità d'intervento è ammessa la potatura di ritorno, eseguita con le più moderne tecniche operative, per eliminare i rami secchi, soprannumerari, o male inseriti (codominanti) o di alleggerimento a causa di patologie degenerative in corso, la riduzione della chioma non deve mai superare 1/3 dell'altezza totale della pianta. Si ricorda a tal proposito che sulle conifere, ad esclusione del genere Cedrus, è consigliata principalmente la rimozione del secco.
17. a miglior chiarimento si allegano al presente regolamento schede grafiche di modalità di esecuzione di potature. (v. allegato 2).

Articolo 17 - Manutenzione delle palme

1. Ai fini della prevenzione dell'attacco dell'insetto denominato Punteruolo Rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*) occorre evitare tutti gli interventi cesori perché le ferite di potatura costituiscono siti preferenziali per l'attacco del Punteruolo rosso.
2. Se indispensabile per la messa in sicurezza, la potatura deve essere effettuata tagliando solo la parte secca della foglia, senza intaccare la base ancora verde. Quando risulta necessario potare le foglie ancora verdi, le superfici di taglio vanno ricoperte con mastice d'innesto o bitume.
3. La rimonda delle foglie secche sulle palme deve comunque essere eseguita in primavera- estate.
4. Ai fini della prevenzione e della lotta contro il parassita fungino *Fusarium oxysporum*, agente della fusariosi soprattutto sulle specie appartenenti al genere Phoenix, occorre limitare la potatura alla rimonda del secco, bruciare il materiale asportato ed eseguire gli interventi nei mesi più caldi (luglio e agosto).
5. Qualora per motivi di sicurezza o per motivi di tipo fitopatologico fosse necessario eliminare dalle palme con un taglio più drastico una parte di foglie ancora verdi, il periodo di intervento più indicato è luglio-agosto.

6. Per tutte le operazioni di pulizia e rimonda del secco sulle corone fogliari delle palme, è necessario ricorrere a personale specializzato.

CAPITOLO QUARTO - DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 18 - Prevenzione

1. L'Amministrazione Comunale e tutti i proprietari o gestori hanno in generale il dovere di creare le migliori condizioni di impianto, di mantenerle nel tempo diminuendo al massimo i fattori stress, favorendo nelle piante ivi ospitate il potenziamento delle difese naturali, onde prevenire il loro danneggiamento e indebolimento da parte di avversità biotiche o abiotiche. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500¹ del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. La prevenzione delle fitopatie inizia con la scelta delle specie adatte all'ambiente di inserimento (clima e suolo) e all'effettivo spazio disponibile, con la scelta di soggetti sani e l'adeguata preparazione dei siti d'impianto.

Articolo 19 – Certificazione dei neoimpianti in aree pubbliche o private ad uso pubblico

1. Per i nuovi impianti arborei, arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa dell'essenza da malattie/patologie al momento accertate. Sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2. Nel caso la morte dei soggetti arborei, arbustivi ed erbacei sopraggiunga entro 12 mesi dalla data dell'impianto o della semina, l'Amministrazione Comunale si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.

Articolo 20 - Salvaguardia fitosanitaria

1. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o privata, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita **ordinanza sindacale**, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
2. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito agrario, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro rispetto, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie, all'eventuale messa in sicurezza o abbattimento delle piante (previa comunicazione o autorizzazione, quando necessario), prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
3. Tali controlli non esimono dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

¹ Cita l'art 500 del Codice Penale - *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali*: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

4. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali,² alla lotta biologica³ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario⁴ e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia⁵. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque⁶.

Articolo 21 - Misure di lotta obbligatoria

Attualmente i Decreti prodotti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a cui fare riferimento per le lotte antiparassitarie obbligatorie sono: 1) D.M. 17/04/1998 - cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*); 2) D.M. n. 356 del 10/09/1999 – colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*); 3) D.M. 17/04/1998 n. 356 – processionaria del pino (agente patogeno: *Traumatocampa pityocampa*), 4) D.M. 9 Novembre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

Le norme di carattere nazionali sono integrate dagli eventuali regolamenti del Settore Fitosanitario Regionale.

Articolo 22 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo della lotta biologica e di prodotti organici a basso impatto ambientale nelle azioni di difesa fitosanitaria, sono obbligatori quando l'esperienza li indica come efficaci. In caso contrario i fitofarmaci utilizzati devono rigorosamente rispondere alle normative vigenti in materia (D.P.R.3/8/1968 n. 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. n. 290/01 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti).
2. In generale i prodotti fitosanitari impiegati devono essere registrati in etichetta per il verde ornamentale, non devono avere effetti collaterali di fitotossicità per le piante da trattare e devono essere caratterizzati da una bassa tossicità per l'uomo e gli animali.
3. Nello specifico è vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn⁷ (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano.
4. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.
5. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
6. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
7. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
8. Per il controllo di alcuni parassiti (come la Cameraria ohridella sull'ippocastano, la *Corythuca ciliata* sul platano, la *Metcalfa pruinosa*) in ambiente urbano si suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia (iniezioni di

² Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

³ Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

⁴ Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

⁵ Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici.

⁶ Ad es., preferire l'uso di concimi a lenta cessione di azoto per limitare l'inquinamento delle falde sotterranee.

⁷ Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, numero 194, in attuazione della Direttiva 91/414 CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

insetticida specifico a pressione controllata o ad assorbimento naturale direttamente sul tronco), grazie alla quale i trattamenti risultano più efficaci e persistenti, evitando dispersione nell'ambiente.

9. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
10. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35.

CAPITOLO QUINTO - PROGETTAZIONE DEL VERDE

Articolo 23 - Criteri generali

1. I progetti relativi alla costruzione di nuove aree verdi o al ripristino di aree verdi esistenti, anche nell'ambito di interventi urbanistici ed edilizi sia pubblici che privati, devono essere conformi al presente Regolamento e tale conformità deve essere espressamente dichiarata dal progettista.
2. La progettazione del verde deve essere eseguita e sottoscritta da un tecnico abilitato del settore (Dottore Agronomo o Dottore Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico).
3. Una accurata valutazione delle condizioni stazionali (clima, suolo, disponibilità idrica) e vegetazione esistente) permetterà di adottare le scelte progettuali più apprezzabili dal punto di vista ambientale e paesaggistico ed allo stesso tempo costituisce il principale presupposto per ottimizzare i costi manutentivi e gestionali delle aree verdi.
4. Le nuove aree verdi devono essere organiche con il complesso del verde cittadino e devono possedere una loro funzionalità specifica (es: transito, contemplazione, gioco, tempo libero etc..)
5. Tutti i progetti di carattere urbanistico-edilizio, che prevedono la realizzazione di aree verdi, sia in ambito pubblico che privato e privato di uso pubblico, saranno valutati e autorizzati anche in funzione della corretta progettazione delle aree verdi stesse. Questa dovrà essere conforme alle norme del presente Regolamento.

La Commissione Edilizia, e la commissione locale del paesaggio, il Settore Urbanistica, esprimeranno parere sul progetto complessivo vincolandolo alla valutazione del progetto sulla parte a verde.

TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO E PRIVATO AD USO PUBBLICO

Articolo 24 - Elaborati progettuali

Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde, da presentare al Comune completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del progettista, dovranno essere costituiti dai seguenti documenti a firma di tecnico abilitato per la parte botanica-agronomica:

- a) relazione tecnica contenente:
 - *L'analisi dello stato attuale* (con allegata planimetria in scala minima 1:200, e sezioni in scala minima 1:100) nella quale siano evidenziati il numero, la specie e la dimensione delle piante arboree ed arbustive presenti, con descrizione dello stato fitosanitario, valutazione del valore ornamentale di ciascun individuo ed individuazione delle piante da mantenere e consolidare; dovranno essere altresì individuati i manufatti presenti, i sottoservizi, le servitù aeree ed i percorsi esistenti.
 - *Lo stato di progetto* (con allegata planimetria in scala minima 1:200, e sezioni in scala minima 1:100), nel quale siano evidenziati:
 - il numero, la specie e la dimensione delle piante arboree ed arbustive previste per le nuove sistemazioni a verde;
 - le misure agronomiche previste a salvaguardia del patrimonio pre-esistente;

- gli spessori di suolo fertile vegetale previsti nei siti d'impianto. A tal proposito si ricorda che è obbligatoria l'utilizzo di terreno agrario fertile, esente da macerie o detriti, con adeguato contenuto di sostanza organica.
 - posa di opportuno strato drenante ove necessario (es. aree con ristagno idrico).
 - il progetto dell'impianto di irrigazione;
 - i percorsi previsti in relazione alle diverse funzionalità dell'area verde a progetto e ai percorsi urbani ed interpoderali ai quali l'area verde sarà legata.
 - le tavole di progetto saranno comunque redatte in scala minima 1:200 (e 1:100 per i particolari costruttivi) per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente), sia i particolari costruttivi, nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma in età adulta;
 - **in tutti i casi occorre dimostrare che il valore ornamentale, che si costituisce tramite il progetto del verde, sia superiore al valore ornamentale delle piante presenti allo stato di fatto.**
- b) capitolato tecnico: deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
- c) computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento. Ciò è necessario per giustificare anche la corrispondenza economica delle opere a progetto con eventuali scomputi di oneri, inerenti le opere di urbanizzazione previste nel ex DPR 380/2001 e s.m.i all'art n. 16, di cui il Richiedente ha beneficiato. Per la redazione del computo occorre fare riferimento specifico all'Elenco Prezzi della Regione Liguria o a prezzario di riferimento in vigore, riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione (es. ASSOVERDE), oppure a specifica ricerca di mercato;
- f) documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti da mantenere e consolidare;
- g) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione per un periodo minimo di 10 anni.

Articolo 25 - Realizzazione dei lavori

Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del territorio, il Richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa presentazione al Settore Edilizia Privata dei seguenti documenti:

- comunicazione di inizio lavori. Facendo riferimento agli estremi del Titolo Edilizio rilasciato dal Comune, il Richiedente comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche, e la data approssimativa di fine lavori;
- polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte e l'atteccimento del materiale vivaistico per le sistemazioni a verde pubbliche o private ad uso pubblico che verranno prese in carico dal Comune. Salvo deroghe rilasciate dal Settore Tecnico del Comune competente al fine di garantire da parte del Richiedente una corretta esecuzione e continuativa manutenzione del verde realizzato fino alla presa in carico definitiva di tali opere da parte del Comune, il Richiedente stesso dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria. La cauzione dovrà essere consegnata al Settore tecnico competente del Comune prima del rilascio del Titolo Edilizio. L'importo di detta cauzione dovrà essere non inferiore al 100% del valore delle opere a verde riportate sul computo allegato al progetto autorizzato. La validità di tale polizza dovrà essere di 12 mesi dalla data dell'impianto o della semina.

Articolo 26- Collaudo e assunzione in carico

1. Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

2. Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta al direttore lavori dalla normativa vigente e/o dalla *Convenzione* stipulata, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva da parte del Settore Tecnico competente del Comune.
3. Comunicazione di fine lavori. Deve essere spedita tramite raccomandata o protocollata in Comune dal Richiedente, ed entro i 30 giorni successivi al Settore Tecnico competente del Comune che stabilisce un sopralluogo congiunto per la presa in carico delle aree (vedi punti successivi).
4. Difficoltà esecutiva. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici del Comune accertino e documentino delle difficoltà non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.
5. Collaudo. Dovrà essere effettuato da una figura professionale competente (Dott. Agronomo, Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico) che dovrà essere nominata dal Richiedente.
6. Presa in carico da parte del Comune. In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'atteggiamento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento, con il quale il Comune dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
7. Svincolo della polizza fidejussoria. Trascorsi i 12 mesi dalla data dell'impianto o della semina e comunque entro 30 giorni dalla presa in carico, il Settore tecnico del Comune competente provvede a trasmettere all'Istituto erogante ed al Richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo della polizza fidejussoria.
8. Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate sul Titolo Abilitativo, l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà essere contemplata nell'atto di collaudo.

TITOLO II: VERDE PRIVATO – GIARDINI E ORTI URBANI: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE O CONSOLIDAMENTO DELLE AREE PRIVATE VERDI

Articolo 27- Elaborati progettuali

Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde, da presentare al Comune completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del progettista, dovranno essere costituiti dai seguenti documenti a firma sia di tecnico abilitato alla progettazione architettonica, sia di tecnico abilitato per la parte botanica-agronomica:

- a) relazione tecnica contenente:
 - *L'analisi dello stato attuale* con allegata planimetria e sezioni in scala adeguata, nella quale siano evidenziati il numero, la specie e la dimensione delle piante arboree ed arbustive presenti, con descrizione dello stato fitosanitario e di ciascun individuo; dovranno essere altresì individuati i manufatti presenti, i sottoservizi, le servitù aeree ed i percorsi esistenti.
 - *Lo stato di progetto* con allegata planimetria e sezioni in scala adeguata, nella quale siano evidenziati:
 - o il numero, la specie e la dimensione delle piante arboree ed arbustive previste per le nuove sistemazioni a verde;
 - o le misure agronomiche previste a salvaguardia del patrimonio pre-esistente;
 - o il progetto dell'impianto di irrigazione.
 - le tavole di progetto saranno comunque redatte in scala minima 1:200 (e 1:100 per i particolari costruttivi) per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente), sia i particolari costruttivi, nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono

necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma in età adulta;

- **in tutti i casi occorre dimostrare che il Valore Ornamentale, da determinarsi secondo quanto indicato all'art. 36, che si costituisce tramite il progetto del verde, sia superiore al valore ornamentale delle piante presenti allo stato di fatto.**

b) documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree, sia le eventuali preesistenze arboree presenti da conservare e consolidare;

c) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione per un periodo minimo di 10 anni.

Articolo 28 - Realizzazione dei lavori

Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del territorio, il Richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa presentazione al Settore Edilizia Privata della comunicazione di inizio lavori, facendo riferimento agli estremi del Titolo Edilizio rilasciato dal Comune, il Richiedente comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche, e la data di fine lavori;

Articolo 29- Collaudo e mantenimento nel tempo della sistemazione a verde.

9. Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde urbano.

10. richiesta di sopralluogo ad avvenuta comunicazione di fine dei lavori: deve essere inviata dal richiedente al Settore Edilizia Privata, che stabilisce un sopralluogo congiunto per la verifica della conformità di quanto realizzato con quanto riportato sul progetto autorizzato

11. Difficoltà esecutiva. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i Tecnici del Comune accertino e documentino delle difformità rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere tempestivamente, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere a verde realizzate con quelle autorizzate.

TITOLO III: LINEE GUIDA PROGETTUALI

Articolo 30- Scelta delle specie

1. Le specie vegetali devono essere adatte oltre che alle condizioni generali di clima e suolo, anche alle condizioni imposte dall'ambiente urbano: dunque devono essere il più possibile resistenti all'inquinamento ed ai parassiti di qualsiasi genere, oltre che non presentare caratteristiche indesiderate, quali frutti pesanti, velenosi, maleodoranti, spine, elevata capacità pollonifera e forte tendenza a sviluppare radici superficiali.

2. Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:

- almeno il 50% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;

- meno del 50% non locali né naturalizzate;

- dimensione minima degli alberi: circonferenza del fusto 18/20 cm misurata a 1 m di altezza. per le conifere e piante arboree a cespuglio h. minima 1,75 - 2 m.

3. Devono essere escluse le specie infestanti o con rilevanti fitopatie in corso.

4. le specie comunque consigliate sono riportate all' Allegato 3 del presente Regolamento.

Articolo 31 - Distanze d'impianto

Distanze dai confini

A riguardo si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile (art 892 e seguenti).

Distanze dalle linee aeree

Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri, come previsto dal D.M. 21 marzo 1988 n. 449⁸ articolo 2.1.06, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella B, in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

Tabella B: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
Platani con diametro > di 40 cm	> di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Distanze dalle strade

Per quanto riguarda la distanza dalle strade si rimanda a quanto disposto dal Codice della Strada (Dlg. 285/92) agli art. 18 comma 4 e 29.

Articolo 32- Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni

A) Alberi e palme

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi⁹, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi e le palme le seguenti distanze di impianto:

⁸ D.M. 21 marzo 1988, n. 449: "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne".

⁹ Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523: "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed eventuali s.m.i..

Tabella D: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei¹⁰

	Specie di 1[^] grandezza e palme a chioma espansa (es. leccio e palma gen. Phoenix)	Specie di 2[^] grandezza	Specie di 3[^] grandezza o di 1[^] e 2[^] grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare e palme a chioma limitata (es. gen. Chamaerops) ¹¹
Distanza minima tra esemplari (ad esclusione di particolari effetti estetici da dimostrare in progetto)	8,00 m	5,00 m	3,00 m

La densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde. Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzole, sotterraneo (con ancorette, con pali in legno, ecc.).

B) Arbusti

- densità arbustiva di riferimento: minimo 2-3 piante/mq, secondo la specie.
- densità di tappezzanti arbustive di riferimento: minimo 15-20 piante/mq secondo la specie.
- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e di pulizia, pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica).

D) Aree d'incrocio

In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

Articolo 33 - Il verde per parcheggi a raso.

In tutti i nuovi parcheggi con capienza superiore ai 10 posti auto è prescritto la messa a dimora nell'ambito del parcheggio un esemplare arboreo ogni 4 posti auto, (esclusi i pini e bagolari) a seguito di progetto del verde, da redigersi a firma di tecnico abilitato nel campo dell'arboricoltura, conformemente a quanto indicato al capitolo V del presente Regolamento.

¹⁰ Le distanze indicate nel prospetto si applicano per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile. La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei preesistenti.

¹¹ Hanno chioma colonnare, ad esempio, i pioppi cipressini, i carpini piramidali e le querce fastigate.

Articolo 34 – Scelta del Terreno (substrato di coltivazione).

1. per la realizzazione delle nuove aree verdi è necessario utilizzare un adeguato spessore di terreno agrario fertile, esente da macerie o detriti, con adeguato contenuto di sostanza organica.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione prevista dall'articolo 35.

CAPITOLO SESTO - SANZIONI E VALORE ORNAMENTALE

Articolo 35 - Sanzioni

Ogni violazione e inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con **la sanzione amministrativa pecuniaria (a)** specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

alla sanzione amministrativa pecuniaria (a) si aggiunge **la sanzione amministrativa accessoria del ripristino – indennizzo ambientale dello stato dei luoghi (b)** a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

la sanzione amministrativa accessoria del ripristino – indennizzo ambientale dello stato dei luoghi (b) è così quantificabile a seconda dei casi:

1- in caso di danni a sistemazioni a verde pubbliche o private di uso pubblico (tappeti erbosi, fioriture, arbusti, tappezzanti,.) è pari al **costo del ripristino.**

2 -in caso di danni ad alberi o palme di proprietà o di interesse pubblico (alberate) dovrà essere calcolato **l'indennizzo ambientale spettante al Comune,** determinato dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente anche tramite l'ausilio di tecnico abilitato arboricoltore, che è pari a:

$$I = (V.o.p. \times H) + S.S. \quad (1)$$

dove:

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o.p. = Valore ornamentale dell'albero o palma precedente il danno, da calcolarsi secondo quanto previsto al successivo art. 36.

H = incidenza % del danno. Tale fattore deve tenere conto sia della dimensione del danneggiamento della pianta (es. % di chioma o di fusto), sia delle possibili ripercussioni che il danno produrrà sulla salute futura dell'albero, indipendentemente dalla sua estensione (es. grave compromissione della stabilità a causa di lavori che hanno danneggiato anche una piccola porzione dell'apparato radicale).

S.S.= spese di sostituzione della pianta (a discrezione del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, qualora l'entità il danno sia tale da rendere necessaria la sostituzione dell'esemplare colpito)

3 - in caso di abbattimenti senza autorizzazione, è pari al il valore ornamentale dell'esemplare o degli esemplari abbattuti, stimato e calcolato come esposto all'art. 36.

4- in caso di abbattimenti di piante autorizzati per i quali non è stata effettuata la sostituzione con gli esemplari prescritti o previsti è pari al valore ornamentale delle piante abbattute.

5- In caso di mancata rispondenza delle opere a verde privato (art. 27), che emerga a seguito di sopralluogo successivo la dichiarazione di fine lavori, con quanto previsto negli elaborati progettuali di sistemazione a verde approvati, è pari al valore ornamentale delle piante previste dal progetto, che non sono state messe a dimora.

6 - In caso di mancato rispetto del piano di manutenzione previsto all'art. 27 è pari al valore ornamentale delle piante che hanno subito danni a seguito della mancanza delle cure colturali previste.

7- In caso di potature indiscriminate (capitozzature), sarà pari al valore ornamentale stimato della pianta precedente all'intervento.

8- In caso di danni all'apparato radicale, fusto e chioma imputabili a scavi edili e movimentazione mezzi di cantiere, che abbiano pregiudicato la vegetazione situata in ambito privato, oggetto di tutela, secondo l'art. 16.1 del Presente Regolamento sarà pari all'indennizzo spettante al Comune calcolato con la formula (1) sopra indicata, previa determinazione del Valore Ornamentale degli esemplari danneggiati..

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, oltre la Polizia Municipale ed altri organi di Polizia Giudiziaria può procedere anche il personale del Settore tecnico del Comune, appoggiandosi alla Polizia Municipale.

Le sanzioni di cui ai punti da 1 a 8 si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

Qualora si riscontrassero danni non ascrivibili al presente articolo (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dal Comune.

Articolo 36 – VALORE ORNAMENTALE

Il *Valore Ornamentale* rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nella tabella sottostante.

Si è scelto di utilizzare questo tipo di procedimento solo per gli alberi (latifoglie e conifere). Le variabili inserite nella formula sono specificate di seguito.

Per le palme, invece, non essendo possibile la determinazione di una funzione che renda uniformi le caratteristiche delle varie specie, il Valore Ornamentale (V.o.p.) è da considerarsi pari al Valore di Mercato dell'esemplare, che sarà determinato di volta in volta con apposita indagine di mercato, facendo riferimento ai Prezzari in vigore al momento della stima.

Calcolo del Valore Ornamentale degli alberi (V.o.p.)

I parametri che concorrono alla determinazione del Valore ornamentale degli alberi sono:

a - Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Liguria ", in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

b - Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione (b) è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta in vaso di circonferenza 12-14 cm per le latifoglie o 12-14 cm per le conifere (in alternativa per le conifere occorre considerare un'altezza 1,75-2,00 m). In caso di pianta in sostituzione, a garanzia del proprietario del fondo, il valore da prendere in considerazione (b) corrisponde alla decima parte del prezzo di mercato dell'esemplare messo a dimora, considerando quindi le dimensioni al momento dell'impianto.

$$b = a/10$$

c - Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, molto vigorosa, solitaria;

9 = pianta sana, vigorosa, solitaria;

8 = pianta sana, vigorosa, in filare;

7 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

6 = pianta sana, media vigoria, solitaria;

5 = pianta sana, media vigoria, in filare;

4 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa solitaria;

2 = pianta poco vigorosa in filare;

1 = pianta poco vigorosa in gruppo;

0,5 = pianta senza vigore, malata;

d - Indice secondo la localizzazione

6 = le zone urbane e periurbane dell'abitato di Bergeggi e di Torre del Mare (ambiti A4, A9, A11, A12, A13, A14).

4 = zone rurali, agricole della porzione sommitale del comune e gli ambiti urbanizzati rimanenti.

e - Indice secondo le dimensioni.

- è stato determinato in maniera proporzionale alla circonferenza dell'albero misurata a 1,30 m di altezza.

Nella tabella seguente (A) sono riportati i valori utilizzati come indice *e*.

Qualora la circonferenza sia compresa tra due valori riportati in tabella dovrà essere utilizzato l'indice dimensionale del valore di circonferenza superiore a quello rilevato della pianta.

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco di latifoglie e conifere.

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	450	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f Deprezzamento (da calcolarsi in funzione dei fabbisogni colturali potatura e consolidamento delle piante esaminate):

- potatura leggera di rami secchi: 10%;
- potatura forte di rami secchi o branche principali: 30%;
- dedrochirurgia su cavità: 50%;
- potatura forte più dendrochirurgia: 70%.

Il Valore ornamentale degli è quindi ricavabile tramite la seguente formula che in maniera direttamente proporzionale tiene conto di tutti i fattori sopra esposti:

$$V.o.p. = (b \times c \times d \times e) - f$$

Di seguito è riportato un esempio di calcolo del valore ornamentale per un cipresso italico (*Cupressus sempervirens*) nella situazione tipo di abbattimento e conseguente compensazione ambientale con esemplari n. 4 esemplari di olivo da mettere a dimora in area privata e n. 2 lecci da porre a dimora in area pubblica, conformemente a quanto previsto dagli art. 16.4 e 36 del presente Regolamento.

Esempio abbattimento di cipresso italico e compensazione ambientale in parte sul fondo oggetto di abbattimento ed in parte su area pubblica.

esemplare da abbattere: cipresso Italico

N	Specie	Altezza (m)	Diametro al colletto (cm)	Diametro a 1,30 m (cm)	Diametro chioma (m)
1	<i>Cupressus sempervirens</i>	12	51	41	5

I parametri utilizzati per la determinazione del valore delle piante sono variabili in funzione del prezzo di acquisto, del valore estetico, dell'ubicazione urbana, delle dimensioni e delle condizioni fitosanitarie.

a: prezzo di vendita al dettaglio della pianta in contenitore, ricavato dal Prezzario Nazionale Assoverde 2008/2009.

N° PIANTA	SPECIE h. 1,75-2,00 m	a prezzo pianta	Prezzario
1	Cipresso comune (<i>Cupressus sempervirens</i>)	57,8	Assoverde

b: indice relativo alla specie e varietà. Il valore preso in considerazione (b) è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta in vaso di circonferenza di 12-14 cm per le latifoglie e conifere oppure in alternativa solo per queste ultime un'altezza di circa 1,75-2,00 m.

N° PIANTA	SPECIE	b=a/10
1	Cipresso comune (<i>Cupressus sempervirens</i>)	5,78 €

c: indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario. Sulla base delle caratteristiche ornamentali e di salute si sono valutati i seguenti indici:

N° PIANTA	SPECIE	c
1	Cipresso comune (<i>Cupressus sempervirens</i>)	9

d: indice secondo la localizzazione. L'esemplare è situato nella zona urbana dell'abitato del Comune di Bergoggi –ambito A9 del PUC vigente. Per tale ubicazione è previsto un indice pari a **6**.

e: indice secondo le dimensioni. In relazione alla misura della circonferenza del tronco a 1,30 m da terra.

N° PIANTA	SPECIE	CIRC.	e
1	Cipresso comune (<i>Cupressus sempervirens</i>)	128 cm	12,5

f: deprezzamento calcolato in funzione dei fabbisogni colturali di potatura e consolidamento delle piante esaminate.

N° PIANTA	SPECIE	TOT. PARZIALE bxcxdxe	%	f DEPREZZAMENTO (bxcxdxe)x%
1	Cipresso comune	3901,5 €	10	390,15 €

Il valore ornamentale delle piante **V.o.p.** è determinato dalla seguente formula:

$$\mathbf{V.o.p. = (bxcxdxe)-f}$$

Di seguito in tabella vengono riportati i valori ornamentali delle piante da rimuovere tenendo conto di tutti i parametri precedentemente determinati:

N.	Specie	Prezzo (€)	Indice	Indice estetico e fitosanitari	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale (€)	Deprezzamento		V.o.p. (€)
								%	€	
		a	b=a/10	c	d	e			f	V.o.p
1	Cipresso comune	57,8	5,78	9	6	12,5	3901,5	10	390,15	3511,35
TOTALE VALORE ORNAMENTALE PIANTE							3511,35 €			

Valore Ornamentale delle piante in sostituzione

Il valore ornamentale (Vo) dei soggetti arborei che andranno a compensare le piante rimosse, sarà calcolato con i medesimi criteri adottati precedentemente.

Sulla base dei risultati ottenuti dai calcoli sopraindicati, si prevede la sostituzione degli esemplari rimossi con piante arboree che abbiano un valore ornamentale di almeno 3511,35 €.

A tale scopo si prevede la compensazione del valore ornamentale ottenuto dagli abbattimenti con la messa a dimora in area privata e in area pubblica delle sottoindicate piante di alto fusto aventi le seguenti caratteristiche e valore ornamentale:

SOSTITUZIONI IN AREA PRIVATA

- n. 4 piante di olivo *Olea Europaea* 18-20 cm di circonferenza a 1 m di altezza, in vaso, hmin=2,5 mt, posizione in filare;

N.	Specie	Prezzo (€)	Indice	Indice estetico e fitosanitari	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale (€)	Deprezzament		V.o.p. (€)
								%	€	
		A	b=a/10	c	d	e			f	V.o.p
4	Olivo	162,8	16,28	8	6	1	781,44	-	-	781,44

TOTALE VALORE ORNAMENTALE PIANTE IN AREA PRIVATA

3125,76 €

SOSTITUZIONI IN AREA PUBBLICA

- n. 2 piante di leccio *Quercus ilex* a cespuglio h=1,75-2,00 m, in zolla, posizione isolata in aiuola;

N.	Specie	Prezzo (€)	Indice	Indice estetico e fitosanitari	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale (€)	Deprezzamento		V.o.p. (€)
								%	€	
		A	b=a/10	c	d	e			f	V.o.p
2	Leccio	58,8	5,88	9	6	1	317,52	-	-	317,52

TOTALE VALORE ORNAMENTALE PIANTE IN AREA PUBBLICA

635,04 €

Dalla somma dei valori ornamentali calcolati in area privata e in area pubblica si determina un importo complessivo delle piante in sostituzione di 3760,80 € superiore ai 3511,35 € corrispondenti al valore ornamentale del cipresso da rimuovere.

ALLEGATO 1

PRINCIPALI SPECIE VEGETALI ARBOREE IMPIEGATE NELLE
SISTEMAZIONI A VERDE DEL COMUNE RIPARTITE PER ORDINE DI
GRANDEZZA A MATURITA'

SPECIE ARBOREE DI PRIMA GRANDEZZA – h > 18 m

Pinus spp. (pino), Cedrus spp. (cedro), Cupressus sempervirens (cipresso), Ginkgo biloba (ginko), Tuja plicata (tuia gigante), Platanus spp. (platano), Tilia cordata (tiglio), Aesculus hippocastanum (ippocastano), Eucalyptus spp.(eucalipto), Populus spp. (pioppo), Celtis australis (bagolaro), Castanea sativa (castagno), Fagus sylvatica (faggio), Fraxinus excelsior (frassino maggiore), Liriodendron tulipifera (albero dei tulipani), Ulmus spp. (olmo), Magnolia grandiflora (magnolia sempreverde), Cinnamomum canfora (canfora), Phoenix spp. (palma da datteri o delle Canarie), Washingtonia filifera.

SPECIE ARBOREE DI SECONDA GRANDEZZA - h: 12- 18 m

Taxus baccata (tasso), Carpinus betulus (carpino bianco), Ostrya carpinifolia (carpino nero), Quercus spp., Acer spp. (acero), Fraxinus ornus (orniello), Juglans spp. (noce), Ceratonia siliqua (carrubo), Spinus mollis (falso pepe), Phoenix spp, Washingtonia robusta..

SPECIE ARBOREE DI TERZA GRANDEZZA - h< 12 m

Ciliegi, peri e meli ornamentali (Prunus spp., Malus spp., Pyrus spp.), Ficus carica (fico), Lagerstroemia indica, Hibiscus spp. (ibisco), Olea europea (olivo), Laurus nobilis (alloro), Cercis siliquastrum (albero di giuda), Tamarix spp. (tamerice), Ilex aquifolium (agrifoglio), Sorbus spp. (sorbo), Citrus spp. (arancio, limone, chinotto ecc.), Nerium oleander (oleandro), Pittosporum tobira (pittosforo), Chamaerops spp.

ALLEGATO 2

SCHEDE SULLE MODALITA' DI POTATURA
(da Manuale per Tecnici del Verde Urbano – Città di Torino)




Fig. 1 – tagli di potatura corretti eseguiti sul collare del ramo




Fig. 2 – Corretto taglio di rami codominanti.




Fig. 3 – taglio drastico di capitozzatura che è vietato e sanzionato dal presente regolamento del Verde Urbano




Fig. 4 – Esito della capitozzatura che ha determinato carie e sviluppo abnorme di ricacci poco significati e con insufficiente ancoraggio.




Fig. 5 – Esito della capitozzatura che ha deturpato una pianta, la quale ha ricacciato dalle ferite di taglio numerosi rametti detti scopazzi, poco stabili e mal ancorati alla struttura della pianta. (da “Un piano per il verde”, Paolo Semenzato – Signumpadova Editrice -2003) -

ALLEGATO 3

Elenco delle specie generalmente consigliate

Agrifoglio, agrumi spp, albero del falso pepe, alloro, azalee spp., berberis spp., biancospino spp., bosso, caco, camelia spp, carpino nero, carrubo, castagno domestico, ciliegi da fiore, cipresso italico, cisto spp., cycas revoluta, corbezzolo, cotoneaster spp., eleagnus spp., ericacee, eucalipto, evonimus spp., forsythia spp., gardenia spp., ginestra spp., ginepro, ginestra, hibiscus spp., yucca, ligustro, lillà, magnolia spp., melograno, mimosa, mirto, nespolo, nocciolo, oleandro, officinali spp., olivo, orniello, palma nana, palme e palmizi, pino d'Aleppo, pino domestico, pistacchio, pittosporo, plumbago, pyracantha spp., quercus spp., rosa spp., salicene, tamerice, tasso, tiglio, viburnum spp..

Elenco delle specie per ambiente urbano

Agrumi, albero di Giuda, alloro, bosso, eucalipto, forsythia, ginestra, hibisco, lagestroemia, leccio, ligustro, lillà, magnolia, melograno, mimosa, oleandro, olivo, palme e palmizi, pino domestico, pittosporo, tamerice, tiglio.

Elenco delle specie per ambiente extra-urbano

Alaterno, cipresso italico, cisto, corbezzolo, eriche, ginestre, leccio, lentisco, mirto, orniello, roverella, sughera (cfr. la specifica normativa relativamente agli Ambiti e Distretti di trasformazione del Puc).

Elenco delle principali specie per la formazione di barriere antifaro

Alloro, ceanolo, corbezzolo, eleagno, forsythia, ginestra, ibisco, lauroceraso, lentisco, ligustro, lillà, oleandro, pittosporo, viburno, tamerice.

Elenco delle principali specie per schermi antirumore

Alloro, cipresso italico, bosso, cotoneaster spp., kerria, lauroceraso, leccio, ligustro, magnolia, oleandro, pittosporo, roverella, tasso, tiglio, viburno.